

Tiziano Sesana

**UNA COMPLESSA OPPORTUNITÀ:
LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI**

(in “*L’Industria delle Carni*”, ASS.I.CA. – Confindustria, n. 7/Luglio 2007)

La questione della capitalizzazione degli interessi ad incremento del costo di produzione delle rimanenze, in sede di loro valutazione per la redazione del bilancio di esercizio ed a ragione del tempo necessario per giungere al completamento dell’attività produttiva ed ottenere un prodotto atto ad essere venduto, costituisce da sempre problematica assai complessa; ciò sia perché la questione è disciplinata da una norma di legge che lascia spazio a contrapposte o comunque diverse interpretazioni in merito alla effettiva possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari ed alla corretta identificazione degli elementi quali-quantitativi da considerare ai fini del calcolo di questi, sia perché nel concreto è assai difficoltoso soddisfare tutte le condizioni sottese alla corretta determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili.

Di seguito si cercheranno, pertanto, di illustrare le relative norme di legge individuando gli elementi e le condizioni necessari affinché questa capitalizzazione si possa ritenere corretta e atta, per il valore determinato, a costituire elemento aggiuntivo al costo di produzione delle rimanenze.

Ai sensi dell’art. 2426 c.c. (p.ti 1 e 9), ai fini della valutazione delle rimanenze da iscrivere in bilancio, e più precisamente della determinazione del costo delle stesse, “*possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi*”. In altri termini, in sede di determinazione del costo di produzione delle rimanenze, che verrà iscritto in bilancio qualora non risulti superiore al valore di mercato delle stesse, è pos-

sibile considerare anche gli interessi passivi (ed i connessi oneri accessori) che nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti per far fronte al fabbisogno finanziario che si è generato nel contesto del processo produttivo e senza il quale quest'ultimo non si sarebbe potuto realizzare.

Al fine di salvaguardare la corretta e veritiera rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, la possibilità di considerare gli oneri finanziari quale componente aggiuntivo del costo di produzione delle rimanenze deve, in ogni caso, soddisfare talune imprescindibili condizioni.

Come intuibile da quanto sin qui esposto la principale condizione sottesa alla possibilità di aggiungere al costo di produzione delle rimanenze gli oneri finanziari è quella dell'esistenza di una correlazione tra il finanziamento a cui l'onere finanziario si riferisce e l'attività produttiva che non avrebbe potuto essere realizzata senza lo stesso. È pertanto necessario che vengano identificati con correttezza metodologica e di determinazione quantitativa i flussi finanziari necessari per realizzare l'attività produttiva e le fonti di finanziamento utilizzate per far fronte al relativo fabbisogno finanziario, nonché calcolati analiticamente gli oneri finanziari sostenuti a tale fine.

Nel contesto di un'attività produttiva che nel breve periodo vede concludere il suo ciclo economico e finanziario (cioè la realizzazione e l'incasso del ricavo di vendita) e, quindi, nell'ambito di un ricorrente ed inevitabile ricorso al credito per effetto del susseguirsi del sostenimento dei costi e della realizzazione dei ricavi risulta, tuttavia, alquanto difficoltoso identificare con precisione, senza cioè sconfinare nell'arbitrarietà, la predetta correlazione tra fabbisogno e fonti di finanziamento utilizzate, nonché determinarne il relativo costo. È per tale ragione che gran parte della dottrina, come regola generale, ritiene che gli oneri finanziari debbano essere esclusi (in forza

dell'applicazione del principio della prudenza in condizioni di incertezza legata alle obiettive difficoltà di oggettiva determinazione o determinabilità del *quantum* di interessi attribuibili alla posta in esame) dalla valutazione delle rimanenze.

Il Principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità specificamente dedicato alle rimanenze di magazzino (il n. 13), stabilisce, infatti, che *“nella determinazione del costo delle rimanenze gli oneri finanziari, come regola generale, vanno esclusi”*, ma qualora *“un finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni (o comunque superiore all'anno, come è il caso di alcuni tipici processi produttivi delle imprese cui è destinato il presente giornale) prima di poter essere vendute si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi”*.

Per completezza si precisa che lo IAS 23 (si tralascia in questa sede di illustrare l'attuale scenario evolutivo dello stesso), consente la capitalizzazione degli oneri finanziari pur in assenza della predetta correlazione (con riferimento, quindi, anche a finanziamenti non specifici), ma limitatamente a quelle rimanenze il cui ciclo di produzione richiede un rilevante periodo di tempo per essere concluso.

La necessaria correlazione di cui sopra tra finanziamento e fabbisogno finanziario per realizzare/concludere il processo produttivo non costituisce, come detto, l'unica condizione per aggiungere gli oneri finanziari al costo di produzione delle rimanenze. A tal fine è, infatti, necessario che il costo per interessi passivi sul finanziamento ottenuto:

- a) sia stato realmente sostenuto e cioè non sia espressione di un interesse figurativo ovvero maturato e poi non corrisposto – in quanto non richiesto – al terzo finanziatore;
- b) sia stato sostenuto nel periodo di produzione e, quindi, concretamente, avuto riguardo al periodo intercorrente tra la data dell'esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi acquisiti per

la produzione del bene ed il momento in cui il bene è finito e pronto per essere venduto;

c) venga calcolato in base ad un tasso coerente con la durata del ciclo economico-tecnico e cioè con la durata del processo produttivo; se questo, come detto, nei casi in cui è possibile capitalizzare gli oneri finanziari, (usualmente) dura “*vari anni*” chiaramente il tasso di riferimento per la loro determinazione deve essere a medio-lungo termine e ciò a prescindere dal suo effettivo sostenimento come tale (l’eventuale differenza realmente sostenuta in quanto gli interessi passivi sono stati calcolati in base ad un tasso a breve termine – più elevato di quello a medio-lungo termine –, costituisce costo dell’esercizio e non può essere considerata ai fini della determinazione del costo delle rimanenze da iscrivere all’attivo patrimoniale).

L’inclusione degli oneri finanziari nel costo (di produzione) delle rimanenze da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale (rispettate ovviamente le condizioni sopra esposte) potrebbe avere un effetto significativo sul bilancio di esercizio ed in particolare sul risultato economico dato che quest’ultimo risulterebbe incrementato in misura pari agli stessi oneri finanziari capitalizzati. Pertanto, la realizzazione di una più corretta correlazione tra costo e ricavo della produzione, alla luce della durata del processo produttivo, attraverso la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere frutto di una oculata valutazione affinché la stessa non venga considerata espressione di politiche di bilancio (vietate dalla disciplina codicistica e dai Principi contabili) atte a stabilizzare nel tempo i risultati economici dell’impresa. Anche per tale ragione la capitalizzazione degli oneri finanziari nel contesto della valutazione delle rimanenze deve essere chiaramente ed analiticamente (ai sensi dell’art. 2427, p.to 8, del c.c.) indicata in nota integrativa.

Una complessa opportunità: la capitalizzazione degli interessi

La questione della capitalizzazione degli interessi ad incremento del costo di produzione delle rimanenze, in sede di loro valutazione per la redazione del bilancio di esercizio ed a ragione del tempo necessario per giungere al completamento dell'attività produttiva ed ottenere un prodotto atto ad essere venduto, costituisce da sempre problematica assai complessa; ciò sia perché la questione è disciplinata da una norma di legge che lascia spazio a contrapposte o comunque diverse interpretazioni in merito alla effettiva possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari ed alla corretta identificazione degli elementi quali-quantitativi da considerare ai fini del calcolo di questi, sia perché nel concreto è assai difficoltoso soddisfare tutte le condizioni sottese alla corretta determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili.

Di seguito si cercheranno, pertanto, di illustrare le relative norme di legge individuando gli elementi e le condizioni necessari affinché questa capitalizzazione si possa ritenere corretta e atta, per il valore determinato, a costituire elemento aggiuntivo al costo di produzione delle rimanenze.

Ai sensi dell'art. 2426 c.c. (p.ti 1 e 9), ai fini della valutazione delle rimanenze da iscrivere in bilancio, e più precisamente della determinazione del costo delle stesse, "possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi". In altri termini, in sede di determinazione del costo di produzione delle rimanenze, che verrà iscritto in bilancio qualora non risulti superiore al valore di mercato delle stesse, è possibile considerare anche gli interessi passivi (ed i connessi oneri accessori) che nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti per far fronte al fabbisogno finanziario che si è generato nel contesto del processo produttivo e senza il quale quest'ultimo non si sarebbe potuto realizzare. Al fine di salvaguardare la corretta e veritiera rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, la possibilità di considerare gli oneri finanziari quale componente aggiuntivo del costo di produzione delle rimanenze deve, in ogni caso, soddisfare talune imprescindibili condizioni. Come intuibile da quanto sin qui esposto la principale condizione sottesa alla possibilità di aggiungere al costo di produzione delle rimanenze gli oneri finanziari è quella dell'esistenza di una correlazione tra il finanziamento a cui l'onere finanziario si riferisce e l'attività produttiva che non avrebbe potuto essere realizzata senza lo stesso. È pertanto necessario che vengano identificati con correttezza metodologica e di determinazione quantitativa i flussi finanziari necessari per realizzare l'attività produttiva e le fonti di finanziamento utilizzate per far fronte al relativo fabbisogno finanziario,

nonché calcolati analiticamente gli oneri finanziari sostenuti a tale fine.

Nel contesto di un'attività produttiva che nel breve periodo vede concludere il suo ciclo economico e finanziario (cioè la realizzazione e l'incasso del ricavo di vendita) e, quindi, nell'ambito di un ricorrente ed inevitabile ricorso al credito per effetto del susseguirsi del sostenimento dei costi e della realizzazione dei ricavi risulta, tuttavia, alquanto difficoltoso identificare con precisione, senza cioè sconfinare nell'arbitrarietà, la predetta correlazione tra fabbisogno e fonti di finanziamento utilizzate, nonché determinarne il relativo costo. È per tale ragione che gran parte della dottrina, come regola generale, ritiene che gli oneri finanziari debbano essere esclusi (in forza dell'applicazione del principio della prudenza in condizioni di incertezza legata alle obiettive difficoltà di oggettiva determinazione o determinabilità del quantum di interessi attribuibili alla posta in esame) dalla valutazione delle rimanenze.

Il Principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità specificamente dedicato alle rimanenze di magazzino (il n. 13), stabilisce, infatti, che "nella determinazione del costo delle rimanenze gli oneri finanziari, come regola generale, vanno esclusi", ma qualora "un finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni (o comunque superiore all'anno, come è il caso di alcuni tipici processi produttivi delle imprese cui è destinato il presente giornale) prima di poter essere vendute si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi".

Per completezza si precisa che lo IAS 23 (si tralascia in questa sede di illustrare l'attuale scenario evolutivo dello stesso), consente la capitalizzazione degli oneri finanziari pur in assenza della predetta correlazione (con riferimento, quindi, anche a finanziamenti non specifici), ma limitatamente a quelle rimanenze il cui ciclo di produzione richiede un rilevante periodo di tempo per essere concluso.

La necessaria correlazione di cui sopra tra finanziamento e fabbisogno finanziario per realizzare/concludere il processo produttivo non costituisce, come detto, l'unica condizione per aggiungere gli oneri finanziari al costo di produzione delle rimanenze. A tal fine è, infatti, necessario che il costo per interessi passivi sul finanziamento ottenuto:

a) sia stato realmente sostenuto e cioè non sia espressione di un interesse figurativo ovvero maturato e poi non corrisposto - in quanto non richiesto - al terzo finanziatore;

b) sia stato sostenuto nel periodo di produzione e, quindi, concretamente, avuto riguardo al periodo intercorrente tra la data dall'esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi acquisiti per la produzione

del bene ed il momento in cui il bene è finito e pronto per essere venduto;

c) venga calcolato in base ad un tasso coerente con la durata del ciclo economico-tecnico e cioè con la durata del processo produttivo; se questo, come detto, nei casi in cui è possibile capitalizzare gli oneri finanziari, (usualmente) dura "vari anni" chiaramente il tasso di riferimento per la loro determinazione deve essere a medio-lungo termine e ciò a prescindere dal suo effettivo sostenimento come tale (l'eventuale differenza realmente sostenuta in quanto gli interessi passivi sono stati calcolati in base ad un tasso a breve termine - più elevato di quello a medio-lungo termine -, costituisce costo dell'esercizio e non può essere considerata ai fini della determinazione del costo delle rimanenze da iscrivere all'attivo patrimoniale). L'inclusione degli oneri finanziari nel costo (di produzione) delle rimanenze da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale (rispettate ovviamente le condizioni

sopra esposte) potrebbe avere un effetto significativo sul bilancio di esercizio ed in particolare sul risultato economico dato che quest'ultimo risulterebbe incrementato in misura pari agli stessi oneri finanziari capitalizzati. Pertanto, la realizzazione di una più corretta correlazione tra costo e ricavo della produzione, alla luce della durata del processo produttivo, attraverso la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere frutto una oculata valutazione affinché la stessa non venga considerata espressione di politiche di bilancio (vietate dalla disciplina codicistica e dai Principi contabili) atte a stabilizzare nel tempo i risultati economici dell'impresa. Anche per tale ragione la capitalizzazione degli oneri finanziari nel contesto della valutazione delle rimanenze deve essere chiaramente ed analiticamente (ai sensi dell'art. 2427, p.to 8, del c.c.) indicata in nota integrativa.

Tiziano Sesana

SCHEDA TECNICHE E LISTINI PREZZI ON LINE (PIÙ DI 300 PAGINE)

CATALOGUES AND PRICE-LISTS ON LINE (OVER 300 PAGES)

BILANCI DAL 1880 IL PIÙ GRANDE SITO INTERNET DI APPARECCHI, BILANCE E APPARECCHATURE ALIMENTARI

Tamagnini.com

VIALE DEI MILLE, 88 - PARMA - ITALY
TEL. 0521.201340 - FAX 0521.201330

THE BIGGEST INTERNET SITE OF SLICERS, SCALES AND FOOD EQUIPMENT

SCALEMAKERS SINCE 1880



Organo Ufficiale
dell'Associazione Industriali
delle Carni ASS.I.CA.

L'industria delle Carni

N. 7
Anno LVII
Luglio 2007
Milano
Sped. in a. p. 70%
Filiale di Milano

€ 1,81

Mensile di attualità, opinioni e vita di settore



**Assemblea ASS.I.CA.
Bruxelles, 7 Giugno 2007**



**I PARTNER
ISTITUZIONALI**



Serata d'onore al Teatro Farnese di Parma, promossa da ASS.I.CA.



**INSERTO STACCABILE
"IVSI INFORMA"**